

Formazione IFEL *per i Comuni*



**Le procedure di
notificazione degli atti
tributari.**

**Il processo tributario
telematico.**

a cura di Domenico Occagna
4 aprile 2019



Indice

LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

- le notificazioni: nozione ed effetti. I principali agenti notificatori: ufficiale giudiziario, messo comunale, messo notificatore;
- i vizi della notificazione: nullità ed inesistenza. La sentenza delle SS.UU. n° 14906/2016;
- le norme applicabili alla notificazione degli atti relativi a tributi locali. Il problema dell'applicabilità dell'art. 60 DPR 600/1973;
- l'utilizzo della posta per la notificazione degli atti tributari: notifica diretta e notifica eseguita ai sensi dell'art. 149 c.p.c. Problematiche correlate all'utilizzo delle poste private;
- la notificazione a mezzo pec e le sue problematiche: notificazione diretta e notificazione ai sensi dell'art. 149-bis c.p.c.

LE PRINCIPALI FASI DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO E IL PROCESSO TELEMATICO

- la fase introduttiva del giudizio e la notificazione telematica del ricorso;
- la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente. Il deposito telematico del ricorso e delle controdeduzioni;
- requisiti degli atti e dei documenti trasmessi digitalmente;
- la trattazione e la decisione del ricorso.

Formazione IFEL
per i Comuni

LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI



Formazione IFEL *per i Comuni*

Notificazioni e agenti notificatori



Publicazioni, comunicazioni e notificazioni

PUBBLICAZIONI: hanno la funzione di porre i soggetti non direttamente e individualmente incisi dall'atto in condizione di prenderne conoscenza, attraverso un'attività di apprendimento che si espleta attraverso la ricerca del documento.

COMUNICAZIONI: nell'ambito del processo, sono atti con i quali il Cancelliere (art. 136 c.p.c.) o il Segretario (art. 16, co. 1, d. lgs. 546/1992; art. 2, all. 2, d. lgs. 104/2010), per suo dovere d'ufficio, informa le parti (o altri soggetti processuali) del verificarsi di fatti rilevanti per il processo.

NOTIFICAZIONI: attività amministrative proceduralizzate, consistenti nella consegna o nella trasmissione di una copia dell'atto per mezzo di un agente notificatore autorizzato il quale porta l'atto nella sfera di normale percepibilità del destinatario e redige l'atto di certificazione dell'operazione a tal fine compiuta.

Effetti della notificazione

La notificazione di un atto produce i seguenti effetti:

- 1) conoscenza legale dell'atto stesso;
- 2) decorrenza del termine di decadenza, eventualmente, previsto dalla legge per la sua impugnazione.

La notificazione degli atti tributari, in particolare:

- 1) impedisce la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento o riscossione;
- 2) non è surrogata dalla comunicazione o dalla conoscenza di fatto dell'atto.

La conoscenza di fatto dell'atto tributario

La conoscenza di mero fatto degli atti impositivi è da sempre ritenuta irrilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare e la necessità di rituale notifica non è ritenuta surrogabile da altre fonti «informali» di conoscenza.

Si ritiene che questo sia un aspetto del maggiore formalismo e della maggiore sensibilità all'esigenza di certezza dei rapporti, che caratterizza l'azione amministrativa nel diritto tributario.

Il principio di scissione degli effetti della notifica

La notificazione si perfeziona con il compimento delle formalità di legge...

... ma i relativi effetti decorrono (c.d. principio di scissione degli effetti della notifica):

- per il notificante: dal momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;
- per il destinatario: quando siano stati compiuti tutti gli adempimenti formali richiesti perché la copia giunga nella sua sfera di disponibilità, quanto meno potenziale.

Il principio trova fondamento in due storiche sentenze della Corte Costituzionale:

- **sentenza 26/11/2002 n. 477**: dichiarazione di illegittimità dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 co. 3, l. 890/1982, nella parte in cui prevede che la notificazione, a mezzo posta, si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;
- **sentenza 23/1/2004 n. 28**: dichiara infondata analoga questione riferita agli artt. 139 e 148 c.p.c, in quanto «**risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario**».

Occorre precisare che:

- il perfezionamento della notificazione dal lato del notificante è comunque **condizionato dal perfezionamento dell'intero procedimento notificatorio**, rappresentato dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario ovvero dall'evento considerato dalla legge come equivalente;
- **non esiste unanimità circa l'idoneità dell'anticipazione degli effetti ad assicurare l'osservanza di termini sostanziali** (di prescrizione o di decadenza), che presuppongono normalmente il carattere recettizio del relativo atto interruttivo o impeditivo;
- si ritiene non valga a far decorrere a carico del notificante termini per i quali rilevi come *dies a quo* l'effettuazione della notifica (es. costituzione in giudizio);
- la **consegna al messo**, per effettuare una notifica domestica, **non può essere equiparata alla consegna all'Ufficiale Giudiziario.**

Qualora l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, faccia richiesta al Comune di provvedere all'incombente a mezzo di messi comunali non si instaura un rapporto di servizio diretto tra l'Amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell'ente territoriale - cfr. Cass. 23679/2008; Cass. n. 23462/2010; v., anche Cass. S.U. n. 6409/2005 a proposito dell'inserimento organico del messo comunale nella struttura dell'ente locale. Ciò conferma che **il messo comunale**, in quanto incardinato nell'amministrazione locale di appartenenza, **non costituisce un autonomo organo istituzionale dotato di competenze autonome e distinte dal Comune, immedesimandosi dunque nell'ente locale.**

Ne consegue che, ai fini del decorso del termine di decadenza dall'azione impositiva, rilevi il momento di consegna dell'atto al comune nel quale si incardina la figura professionale del messo comunale.

(Cass. Civ., sez. VI, ord. 26/1/2017 n. 2030)

I soggetti della notificazione

La notificazione è caratterizzata dal coinvolgimento di una pluralità di soggetti:

- 1) Soggetto attivo (notificante; dà impulso al procedimento);
- 2) Agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale, altro soggetto autorizzato ad effettuare notifiche);
- 3) Soggetto passivo (notificato; è il destinatario della notifica).

N.B.: in taluni casi la legge prevede ipotesi eccezionali di notificazione diretta da parte del soggetto attivo. In altri, il soggetto passivo può non coincidere con il destinatario della notifica (ad es., nel caso di incapacità).

Gli agenti notificatori: l'ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario è:

- 1) un ausiliario del giudice nonché un dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia;
- 2) l'agente notificatore per eccellenza (le disposizioni che ne disciplinano l'attività notificatoria, artt. 137 e ss. c.p.c., costituiscono il modello generale cui debbono attenersi, salve eventuali deroghe espresse, anche le altre categorie di agenti notificatori).

N.B.: ai sensi degli artt. 106 e 107, DPR 1229/1959, gli ufficiali giudiziari sono autorizzati alla notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario cui sono addetti nonché, a mezzo del servizio postale e senza limitazioni territoriali, alla notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.

Gli agenti notificatori: il messo comunale

Il messo comunale:

- 1) è una figura di antica origine, che si ritrova in tutte le leggi comunali e provinciali italiane a partire da quella del 1847 del Regno di Sardegna;
- 2) l'obbligatorietà della sua nomina (soggetta ad approvazione del Prefetto) era prevista dall'art. 273, R.D. 383/1934;
- 3) in seguito all'abrogazione del succitato art. 273, si ritiene che la nomina dei messi sia effettuata, come per ogni altro dipendente, dagli organi del comune e non sia soggetta ad approvazione prefettizia.

Le funzioni del messo comunale

Il messo comunale:

- 1) è autorizzato a notificare atti della sua amministrazione per cui non sono prescritte speciali formalità;
- 2) deve tenere il registro cronologico per l'annotazione degli atti notificati;
- 3) la notificazione degli atti è regolata dagli artt. 137 e ss. c.p.c. nonché, per le notifiche a mezzo del servizio postale, dalla legge 20/11/1982 n. 890;

4) l'art. 10, legge 265/1999, disciplina la notificazione degli atti nell'interesse delle altre p.a. (*«qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge»*); al comune compete per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze).

Gli agenti notificatori: il messo notificatore

Il messo notificatore:

- 1) è una nuova figura istituita dalla legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27/12/2006 n. 296);
- 2) la disciplina della nomina e delle relative funzioni è contenuta nell'art. 1, commi 158, 159 e 160 della suddetta legge.

La legge 27/12/2006 n° 296 (finanziaria 2007)

Comma 158

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al **Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.**

Comma 159

I messi notificatori possono essere nominati **tra i dipendenti dell'amministrazione comunale** o provinciale, tra i dipendenti **dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate** ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, **nonché tra soggetti che**, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, **forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni** assegnate, **previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.**

Comma 160

Il messo notificatore **esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato**, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore **non può farsi sostituire** né rappresentare da altri soggetti.

Riassumendo, il messo notificatore:

- è nominato dal dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale (co. 158);
- può essere nominato tra i dipendenti dell'amministrazione (o dell'affidatario della liquidazione, accertamento o riscossione dei tributi) nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate (co. 159);
- deve aver partecipato ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, e superato un esame di idoneità (co. 159);

- può notificare solo atti di accertamento dei tributi locali, atti afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 e atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie (co. 158);
- esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato;
- esercita le sue funzioni sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (co. 160);
- non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti (co. 160).

Formazione IFEL *per i Comuni*

**I vizi della
notificazione: nullità
ed inesistenza**



La nullità della notificazione

Art. 160 c.p.c. - Nullità della notificazione

[1] La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa **la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data**, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157.

Si reputa, altresì, **nulla** la notificazione eseguita:

- da un agente notificatore, oltre i limiti della propria competenza per territorio o materia;
- nel mancato rispetto dei limiti di orario;
- nell'inosservanza delle prescrizioni inerenti al luogo di esecuzione della notifica.

Rilevanza della nullità

Art. 160 c.p.c. - Rilevanza della nullità

[1] Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. **Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.**

[2] La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Art. 157 c.p.c. - Rilevabilità e sanatoria della nullità

[1] Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

[2] Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

[3] La nullità **non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.**

La sanatoria della notificazione nulla

Anche in caso di nullità della notifica di un avviso di accertamento fiscale trova applicazione la sanatoria di cui agli art. 156 e 160 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo, qualora il contribuente mostri di avere avuto piena conoscenza del contenuto dello scopo e di avere potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa. È necessario, peraltro, che la sanatoria - costituita dalla proposizione del ricorso alla Commissione di primo grado - intervenga prima della scadenza del termine per l'esercizio, da parte dell'amministrazione del potere di accertamento. La notificazione, infatti, costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell'amministrazione e dall'esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida *ex tunc* di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 5/10/2004 n. 19854)

La natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che **la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione** dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. Tuttavia, **tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza**, previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio del potere di accertamento.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 30/10/2007 n. 22916)

L'inesistenza della notifica

Si reputa giuridicamente **inesistente** la notificazione:

- non perfezionatasi per difetto di consegna di copia;
- viziata da **abnorme difformità rispetto al modello legale**;
- viziata da difetto assoluto di documentazione (ad. es. per mancata sottoscrizione della relazione di notificazione);
- eseguita a mezzo posta, ove manchi o non sia regolarmente sottoscritto l'avviso di ricevimento;
- eseguita da soggetto privo della qualità di agente notificatore.

Tradizionalmente, si è sempre reputata inesistente anche la notificazione eseguita in un luogo o nei confronti di persona che non abbia alcun collegamento con il destinatario.

L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, **oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.**

(...)

(Cass. Civ., ss.uu., sent. 20/07/2016 n. 14906)

(...)

Tali elementi consistono: a) nell'attività di **trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato**, in base alla legge, della **possibilità giuridica di compiere detta attività**, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella **fase di consegna, intesa** in senso lato come **raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione** previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

(Cass. Civ., ss.uu., sent. 20/07/2016 n. 14906)

Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

(Cass. Civ., ss.uu., sent. 20/7/2016 n. 14906)

La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)

La notificazione:

- si esegue «*mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario*» (co. 1). Se è ignoto anche il comune di nascita, si «*consegna una copia dell'atto al pubblico ministero*» (co. 2);
- si ha per eseguita «*nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte*»;
- è **nulla** ove sia effettuata senza aver esperito indagini secondo la normale diligenza per rintracciare il notificando (C. 8955/2006; C. 193/2003; C. 4339/2001; C. 3799/1997).

La giurisprudenza ha precisato che:

- per la sua applicabilità non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza (C. 14618/2009);
- non basta la mera indagine anagrafica, ma occorre sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (C. 18385/2003);
- la nullità si verifica anche nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non fornisca nella relata alcuna indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (C. 8638/2017; 4339/2001; C. 3799/1997);

- le condizioni legittimanti il ricorso a tale modalità di notificazione non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, il domicilio o la dimora diversi da quelli indicati dalla certificazione anagrafica acquisita, bensì anche dalla circostanza che detta condizione non possa essere superata mediante l'esperimento, con l'ordinaria diligenza, delle indagini possibili (C. 7964/2008; T. Roma 23.2.2009; C. Conti Campania, Sez. giurisdiz., 12.2.2009, n. 107);
- non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (C. 6462/2007) né i giudizi di fatto (quale quello che il destinatario è “sconosciuto in loco”, che non può desumersi dalla mera circostanza che il medesimo sia “sconosciuto sui citofoni”) formulati dall'ufficiale giudiziario procedente senza dare conto delle ricerche sulla cui base tali giudizio si fondino (C. 24082/2015);

- con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (C. 20425/07, 3464/08, 29698/08);
- dalla mera attestazione “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco” non emerge se il messo notificatore abbia effettuato ricerche di sorta - e, in ipotesi, quali - per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse “sconosciuto in loco”.(C. 24082/2015).

- deve ritenersi necessario verificare la possibilità di notificare l'atto nel luogo dove il destinatario dello stesso ha dichiarato di avere la propria residenza di fatto, ancorché non corrispondente alle risultanze anagrafiche (C. 12589/2002), ovvero presso il luogo ove lo stesso lavora, ovvero quello presso il quale lo stesso è stato raggiunto da altra notificazione (C. 1092/1998);
- rientra nel così delineato concetto di normale diligenza il compimento di indagini presso il portiere dello stabile di originaria residenza, il tentativo di notifica presso la madre del notificando (C. 6618/1997);
- non è richiesta la consultazione degli elenchi telefonici, soprattutto nel caso di pluriomonimie (C. 6618/1997), né rileva la circostanza che il notificante sia a conoscenza del numero telefonico del destinatario (C. 15228/2007).

In sintesi:

- **l'ordinaria diligenza**, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, **va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede** secondo la regola generale dell'articolo 1147 cod. civ. **e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea** all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'articolo 139 cod. proc. civ., **anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata**. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora) (C. 24958/2015).

Formazione IFEL *per i Comuni*

**Le norme applicabili
alla notificazione degli
atti tributari**



La notificazione diretta a mezzo posta

Art. 1, comma 161, legge 296/2006 (Finanziaria 2007)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, **anche** a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

(...)

La notificazione secondo il testo unico dell'accertamento

L'art. 60, DPR 600/73 («*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*»), inserito nel titolo VI del decreto («*Disposizioni varie*»), contiene la disciplina della notificazione «*degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente*». Esso rinvia alla disciplina degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto non derogata:

- alcune deroghe introducono maggiori garanzie formali per il destinatario in caso di consegna dell'atto ad altri soggetti (sottoscrizione dell'atto e di una ricevuta da parte del consegnatario, estensione dei casi invio della c.d. CAN);
- **la maggioranza delle deroghe sono però a favore del fisco**, in quanto si contempla un sistema fondato sul criterio del domicilio fiscale (artt. 58 e 59) e sull'**onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio** e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.

- in particolare, l'art. 60, DPR 600/73, **comprime fortemente le garanzie del destinatario** contemplando la possibilità di procedere a notifica mediante affissione anche quando il notificante, in base a diligenti ricerche, avrebbe potuto individuare l'indirizzo effettivo del destinatario:

«e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione» ().*

(*) (disposizione dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 366/2007, in relazione alla sua applicabilità nei confronti dei cittadini italiani aventi una residenza all'estero conoscibile in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)).

La questione della sua applicabilità ai tributi locali

Tesi favorevole:

- l'art. 60, DPR 600/73, disciplina della notificazione «*degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente*» (quale deve considerato anche chi è soggetto al pagamento dei tributi locali);
- contiene la disciplina generale delle notificazioni degli atti tributari (è pacifica l'applicabilità anche a IVA, Imposta di Registro, Imposta sulle successioni e donazioni).

Tesi contraria:

- il DPR 600/73 disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi: il «contribuente» al quale fa riferimento l'art. 60 è solo quello soggetto al pagamento di dette imposte;
- l'art. 60 non contiene una disciplina organica delle notifiche ma rinvia agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto non derogata;
- l'applicabilità agli altri tributi erariali (IVA, Imposta di Registro, Imposta sulle successioni e donazioni) deriva dall'espresso rinvio contenuto nelle relative leggi di imposta.

Giurisprudenza:

- non è dato ravvisare sentenze della Suprema Corte che affermino in modo espresso l'applicabilità diretta dell'art. 60, DPR 600/1973, ai tributi locali (in materia di INVIM, l'art. 31, DPR 643/1972, rinviava alle disposizioni in materia di registro «*Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta*» e degli accessori»);
- è dato ravvisare isolati precedenti che ne affermano, *per obiter dictum*, l'applicabilità in casi in cui trovavano applicazione le disposizioni del c.p.c. (ad es. sentt. 15156/06, in relazione a notifica di accertamento ICI eseguita presso il liquidatore di una società commerciale, sanata attraverso l'impugnazione dell'atto; 5696/83, in relazione ad avviso ICP oggetto di mera comunicazione a mezzo posta);

- è stata implicitamente ammessa l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 65, per la notificazione agli eredi di atti in materia di contributi previdenziali, in relazione ai quali l'art. 1, D. Lgs. 462/1997 rinvia a sua volta alle disposizioni in materia imposte sui redditi (sent. 5709/18) e INVIM (sent. 973/18);
- è stata espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 65, comma 1, DPR 600/1973, in relazione alla solidarietà tra i coeredi (sentt. 22426/14, in relazione all'imposta di registro e 780/2011, in relazione all'INVIM).

Ambito di applicazione del CAD

Art. 2 d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Finalità e ambito di applicazione

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ~~ispettive e di controllo fiscale~~, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice **si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili** e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

(*) Comma modificato dall'art. 2, co. 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 2 d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Finalità e ambito di applicazione

6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

(*) Comma aggiunto dall'art. 2, co. 1, lettera e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Codice dell'amministrazione digitale e notificazioni

Domicilio digitale (art. 1, co. 1, lett. n-ter, d. lgs. 82/2005, come sostituita dal d.lgs 217/17):

«l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (...) che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione (...) che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea».

Codice dell'amministrazione digitale e notificazioni

Sono attualmente previsti tre elenchi di domicili digitali:

- 1) l'«*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*» (artt. 3-bis e 6-bis);
- 2) l'«*Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*» (artt. 3-bis e 6-ter);
- 3) l'«*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese*» (artt. 3-bis e 6-quater).

Domicilio digitale e notificazioni tributarie

Art. 6 d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Utilizzo del domicilio digitale

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (*), **notificano direttamente** presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis **i propri atti, compresi** i verbali relativi alle sanzioni amministrative, **gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.** La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

(*) Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico, escluse le società quotate.

(**) Comma inserito dall'art. 7, co. 1, lett. d), D.Lgs. 13 /12//2017, n. 217.

Obbligo di dotarsi di un domicilio digitale

Art. 3-bis d.lgs. 82/2005 (testo vigente) Identità digitale e domicilio digitale. (1)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, **i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese** hanno **l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale** iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. (2)

(1) Rubrica sostituita dall'art. 5 comma 1, lett. a) D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217..

(2) Comma sostituito dal comma 1, lett. c).

Il domicilio digitale di imprese e professionisti

Art. 6-bis d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (1)

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . **I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.** (2)

(1) Rubrica modificata dall'articolo 8, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. (2) Comma modificato dal comma 1, lett. c).

Una possibile ricostruzione del sistema

Notificazione di atti relativi a tributi erariali (redditi, IVA, registro, successioni e donazioni):

- si applica l'art. 60, DPR 600/1973.

Notificazione di cartelle di pagamento:

- si applica l'art. 26, DPR 602/1973.

Una possibile ricostruzione del sistema

Notificazione di atti relativi a tributi locali:

a) soggetti il cui domicilio digitale risulta nell'Indice INI-PEC:

- notificazione telematica al domicilio digitale

in caso di esito negativo:

- notificazione tradizionale

b) altri soggetti:

- spedizione diretta a mezzo posta

oppure

- notificazione telematica al domicilio digitale

oppure

- notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.

Formazione IFEL *per i Comuni*

**L'utilizzo della posta per la notificazione degli atti tributari: notifica diretta e notifica eseguita ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Problematiche correlate all'utilizzo delle poste private.**

Tributi locali e notifica diretta a mezzo posta

Art. 1, comma 161, legge 296/2006 (Finanziaria 2007)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, **anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento**, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Le criticità della spedizione diretta

- in caso di contestazione del contenuto della busta, è **onere dell'ufficio fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto** (C. 2625/2015);
- in caso di mancato ritiro del piego depositato presso l'ufficio postale, manca una disposizione **espressa**, corrispondente all'art. 8, comma 5 (comma 4 nel testo originario), legge 890/1982, in virtù della quale la notificazione si ha comunque per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito.

Il momento di perfezionamento

- in caso di ritiro del piego, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che il termine per l'impugnazione decorra, comunque, decorsi dieci giorni dall'invio dell'avviso di giacenza (C. 2047/2016; 25791/2016; 19958/2017; 4049/2018).

L'esigenza di bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario **giustifica l'applicazione analogica dell'art. 8, co. 4, legge n. 890/1982**, secondo cui *«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore»*. Non essendo prevista, dal regolamento del servizio postale, la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, la notificazione si avrebbe per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza. (Cass. Civ., sez. VI, sent. 2/2/2016 n. 2047)

La notificazione a mezzo del servizio postale

Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale

[1] Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

[2] In tal caso l'Ufficiale Giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

(*) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. Corte Costituzionale del 26/11/ 2002, n. 477, in combinato disposto con l'artt. 4 l. 20/11/1982, n. 890 «*nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario*». Il principio che la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è stato poi riaffermato da C. cost. 23 gennaio 2004, n. 28.

[3] La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (*).

(*) Comma aggiunto, con effetto dal 1° marzo 2006, dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263.

La riserva del servizio in favore di Poste Italiane spa

D. Lgs. 22/7/1999 n. 261 («Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»)

Art. 4 - Servizi affidati in esclusiva

[1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

a) i servizi inerenti **le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari** di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

b) i servizi inerenti **le notificazioni a mezzo posta** di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.]

(*) Articolo sostituito dall'articolo 1, co. 4, del D. Lgs. 31/3/2011, n. 58 ed **abrogato** dall'art. 1, co. 57, lett. b) legge 124/2017 a decorrere dal 10/9/2017.

Le poste private

Secondo la giurisprudenza:

- gli agenti postali di un servizio di posta privato **non rivestivano la qualità di pubblici ufficiali** onde gli atti dai medesimi redatti non godevano di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso, con la conseguenza che le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non erano idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.(C. 2035/2014);
- quando il legislatore prescriveva, per l'esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento **non poteva che fare riferimento al c.d. servizio postale universale**, fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale (C. 2922/2015);

- la notificazione di un ricorso giurisdizionale **a mezzo posta privata era da ritenere inesistente** e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente (C. 19467/16);
- i fornitori di servizi postali privati potevano eseguire “*invii postali*”, cioè curare la trasmissione della corrispondenza - fatta eccezione per gli atti giudiziari-, ma **l'eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non poteva valere a rendere certa la data di ricezione**, trattandosi di una attività d'impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente **non risultava munito di poteri pubblicistici di certificazione** della data di ricezione della corrispondenza trattata (C. 26778/16).

L'abolizione della riserva in favore di Poste Italiane spa

L'art. 4, d. lgs. 261/1999, è stato **abrogato** a decorrere dal 10 settembre 2017. Tuttavia la fornitura di servizi di notificazione è subordinata al rilascio di una speciale licenza:

Art. 5 - Licenza individuale

2. (...) Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.

(*) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 57, lett. c) legge 124/2017 a decorrere dal 10 settembre 2017.

Secondo la giurisprudenza:

- l'abrogazione non ha efficacia retroattiva e sanante dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione;
- fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporre da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, deve trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

(C. 23887/17; C. 234/18)

La modifica alla disciplina delle notifiche postali

L'art. 1, comma 461, legge 205/2017, «*Al fine di dare attuazione al processo di liberalizzazione (...) e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti*» ha aggiunto all'art. 1, legge 190/2014, i commi:

- 97-bis, contenente modifiche alla legge 890/1982;
- 97-ter, per il quale i riferimenti «*Ai fini delle notificazioni a mezzo posta*» all'ufficio postale di spedizione consegna vanno intesi come punti di «*accettazione*» e «*deposito*»;
- 97-quater, per il quale «*Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti*»;

- 97-quinquies: *«Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si applicano a decorrere dal 1°giugno 2018».*

Le modifiche alla legge 20 novembre 1980 n° 890

Per effetto delle modifiche alla legge 890/1982:

- è ribadito che il servizio debba essere erogato da soggetti in possesso di specifica licenza, nel rispetto degli obblighi di qualità minima stabilita dall'AGCom (cfr. del. 77/18/CONS del 20-28/2/18: approvazione del «*Regolamento in materia di rilascio delle licenze*»);
- sono eliminati i riferimenti all'amministrazione postale e sono attribuiti all'AGCom vari compiti che le erano propri;
- i riferimenti all'«ufficio postale» sono sostituiti con più generici riferimenti a punti di «consegna» e «deposito»;
- era ritoccata la disciplina della consegna del piego, la cui modifica più rilevante era **l'abolizione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN)**, prevista in caso di consegna del piego personalmente al destinatario.

Le modifiche alla legge 890/1982 **sono entrate in vigore insieme al provvedimento che ha disciplinato il rilascio delle licenze individuali** (DM Sviluppo Economico 19/7/2018 *«Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada»*, in GU, serie generale, n. 208 del 7/9/2018).

Il nuovo testo dell'art. 6 (disciplina dello smarrimento dell'avviso di ricevimento e del rilascio del duplicato, **nonché trasmissione telematica dell'avviso di ricevimento**) è entrato in vigore il 1° giugno 2018.

L'art. 1, comma 813, della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019) ha introdotto alcune ulteriori modifiche di ordine essenzialmente formale e **ripristinato l'invio della CAN.**

*Ai sensi del **comma 814** «Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, **il termine** di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019.** Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.»*

Le modalità di consegna del piego

Art. 7 legge 890/1982 (testo vigente, risultante dalla sostituzione ad opera della l. 205/17 e dalle modifiche della l. 145/2018)

[1] L'~~agente postale~~ **operatore postale** consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

[2] Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che **conviva** anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Sottoscrizione dei documenti di consegna e dell'avviso di ricevimento

Art. 7 legge 890/1982 (testo vigente)

[3] L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. **Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.**

Rifiuto della firma dell'avviso di ricevimento e rifiuto del piego da parte del destinatario

Art. 7 legge 890/1982 (testo vigente)

[4] Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare i documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.

Irreperibilità e rifiuto di ricevere la copia da parte di soggetti diversi dal destinatario

Art. 8 legge 890/1982

(testo vigente, risultante dalla sostituzione ad opera della l. 205/17 e dalle modifiche della l. 145/2018)

[1] Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno **entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica** presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

Art. 8 legge 890/1982 (testo vigente)

[2] Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

[3] In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.

Invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD)

Art. 8 legge 890/1982 (testo vigente)

[4] Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. (...)

[4] (...) L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Perfezionamento della notificazione

Art. 8 legge 890/1982 (testo vigente)

[5] La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Restituzione dell'avviso di ricevimento e del piego non ritirato

Art. 8 legge 890/1982 (testo vigente)

[6] Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. (...)

[6] (...) Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di sei mesi» e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Ritiro digitale dell'atto non recapitato

Art. 8 legge 890/1982 (testo vigente)

[7] Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa.

La restituzione al mittente dei pieghi non recapitabili

Art. 9 legge 890/1982 (testo vigente, risultante dalla sostituzione ad opera della l. 205/17)

[1] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (*) sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.

(*) «Art. 201 - 3. (...) *Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.*»

L'avviso di ricevimento

Art. 4 legge 890/1982

(testo vigente, risultante dalla sostituzione ad opera della l. 205/17 e dalle modifiche della l. 145/2018)

[1] L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e ~~munito del bollo dell'ufficio postale~~ recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.

[2] L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

[3] L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni.

[4] I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dall'ufficio postale dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce.

Art. 6 legge 890/1982 (testo vigente , risultante dalla sostituzione ad opera della l. 205/17 e dalle modifiche della l. 145/2018)

[1] Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto ~~analogico~~ **digitale** dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro ~~tre~~ **cinque** giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. (...)

Art. 6 legge 890/1982 (testo vigente)

[1] (...) In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo.

[2] Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(*) L'art. 1, co. 814, l. 145/2018 ha differito al 1° giugno 2019 «*in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato*» con salvezza degli atti compiuti.

Applicabilità alla notificazione di atti amministrativi

Art. 12 legge 890/1982 (testo previgente alla l. 205/2017)

[1] Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.

(*) Comma già sostituito dall'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 12 legge 890/1982 (testo vigente)

[1] Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.

Riassumendo:

Notificazione a mezzo posta (art. 149 c.p.c.)

Richiede l'intermediazione di un agente notificatore.

Si devono utilizzare buste e moduli, di colore verde, conformi al modello approvato.

La consegna del piego è disciplinata dalla legge 890/1982.

Spedizione diretta (art. 1, co. 161, l. 296/2006)

È una notificazione diretta.

Si utilizzano buste e moduli ordinari.

La consegna del piego è disciplinata dal regolamento postale.

Riassumendo:

Notificazione a mezzo posta (art. 149 c.p.c.)

In caso di consegna a persona diversa dal destinatario, viene inviato un avviso di avvenuta notificazione (CAN).

In caso di mancata consegna del piego, viene inviato un avviso a mezzo posta raccomandata (CAD).

Spedizione diretta (art. 1, co. 161, l. 296/2006)

In caso di consegna a persona diversa dal destinatario, non è prevista alcuna formalità.

In caso di mancata consegna del piego, viene immesso un semplice avviso in cassetta.

Riassumendo:

Notificazione a mezzo posta (art. 149 c.p.c.)

In caso di contestazione, la relazione di notificazione fa piena prova, fino a querela di falso, del contenuto della busta.

In caso di mancato ritiro, il piego viene restituito al mittente solo dopo sei mesi.

Spedizione diretta (art. 1, co. 161, l. 296/2006)

In caso di contestazione, l'ufficio ha l'onere di provare l'effettivo contenuto della busta.

In caso di mancato ritiro, il piego viene restituito al mittente dopo appena trenta giorni.

Riassumendo:

Notificazione a mezzo posta (art. 149 c.p.c.)

In caso di mancato ritiro, la notificazione si ha comunque per eseguita, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della CAD (art. 8, co. 5, l. 890/1982). L'avviso di ricevimento è spedito al mittente in raccomandazione con l'indicazione «*atto non ritirato entro il termine di dieci giorni*» (comma 6).

Spedizione diretta (art. 1, co. 161, l. 296/2006)

Nessuna disposizione di legge prevede espressamente che la notifica si abbia per eseguita anche in caso di mancato ritiro.

Formazione IFEL *per i Comuni*

**La notificazione a mezzo pec
e le sue problematiche:
notificazione diretta e
notificazione ai sensi
dell'art. 149-bis c.p.c.**



Documenti elettronici e posta certificata

Riferimenti normativi:

- D.P.R. 11/2/2005 n. 68 (*«Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»*);
- D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 (*«Codice dell'amministrazione digitale»*);
- D.M. Innovazione e Tecnologie 2/11/2005 (*«Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»*);
- D.P.C.M. 13/11/2014 (*«Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»*).

La posta elettronica certificata (pec)

Definizione (art. 1, comma 1, lettera v-bis, d. lgs. 82/2005):

«sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi».

Non esclusività dello strumento:

«Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di **altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato** ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS»

(art. 1, comma 1-ter, d. lgs. 82/2005, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. a), num. 6), del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217).

Notificazioni e posta certificata

Problematiche correlate all'utilizzo della pec per la notificazione di atti dei tributi locali:

- utilizzabilità in astratto dello strumento;
- individuazione dell'indirizzo pec da utilizzare per la notificazione;
- natura dei documenti informatici trasmessi;
- prova della notificazione;
- gestione degli esiti negativi.

Notificazione a mezzo posta elettronica

Art. 149-bis c.p.c.

[1] Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

[2] Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (2).

(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 29.12.2009 n. 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n. 24.

(2) L'art. 16, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modific, in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto le parole: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

[3] La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

[4] L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

[5] Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegare, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

[6] Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Difficoltà di applicazione agli atti tributari

Comma 4: l'agente notificatore *«redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e **congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.»***

Norme tecniche di riferimento: DM 44/2001

Loro criticità:

- Riferimento al processo civile;
- Difficoltà pratiche di applicazione.

Notifica telematica e DM 44/2001: alla ricerca della disposizione perduta

- 1) l'art. 17, comma 3, rinvia all'art. 16:
- 2) l'art. 16, comma 1, rinvia alle specifiche tecniche di cui all'art. 34;
- 3) l'art. 34, comma 1, rinvia a un successivo provvedimento del Ministro della Giustizia;
- 4) le specifiche tecniche di cui all'art. 34 sono state approvate con provvedimento del «*Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati*» del 16/4/2014 (G.U. n. 99 del 30/4/2014).
- 5) l'art. 19 delle specifiche tecniche disciplina le «*Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP*» prevedendo, al comma 4, un rinvio all'art. 17;

6) l'art. 17 ci fa infine capire che è necessario un adeguato supporto tecnico:

Art. 17 Provvedimento 16/4/2014

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni le notificazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell'art 16-ter del decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179 oppure ai sensi dell'art. 16 comma 7 del medesimo decreto; **il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 8 [Allegato 7, nel caso di notificazioni];** la comunicazione o **notificazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è riportato nell'Allegato 4).**

L'art. 60, comma 7, DPR 600/1973

Per la **notificazione a mezzo pec** degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati **alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi** istituiti con legge dello Stato, l'art. 7-quater, DL 22 ottobre 2016 n.193, ha aggiunto un ulteriore comma all'art. 60 (applicabile dal 1° luglio 2017):

- non si applica l'art. 149-bis c.p.c.;
- la pec è inoltrata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);

- se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio;
- se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione è eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Art. 60, comma 7, DPR 600/1973 e tributi locali

In assenza di un rinvio espresso, è **assolutamente opinabile** la sua applicabilità alla notificazione degli atti impositivi degli enti locali.

Tributi locali e notifica diretta a mezzo pec

Art. 1, comma 161, legge 296/2006 (Finanziaria 2007)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, **anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento**, un apposito avviso motivato. (...)

Cass. Civ., sez. I, sent. 21/7/2016 n. 15035

«il D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2, **equipara la PEC alla notifica a mezzo posta**»

Art. 6 d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Utilizzo del domicilio digitale (*)

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le **comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono**, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, **gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.** (....) (**).

(*) Rubrica sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 217/2017.

(**) Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b).

Art. 6 d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Utilizzo del domicilio digitale (*)

1. (...) Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida (**).

(*) Rubrica sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 217/2017.

(**) Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b).

Art. 6 d.lgs. 82/2005 (testo vigente) Utilizzo del domicilio digitale

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, **notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.** La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

(*) Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

I domicili digitali utilizzabili per la notificazione

Art. 3-bis d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Identità digitale e domicilio digitale. (1)

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale. (2)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. (3)

(1) Rubrica sostituita dall'art. 5 comma 1, lett. a) D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. (2) Comma aggiunto dal comma 1, lett. b). Il diritto «è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018» (art. 65, comma 1, D. Lgs. 217/2017). (3) Comma sostituito dal comma 1, lett. c).

Art. 3-bis d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Identità digitale e domicilio digitale.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, **chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater**. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater.

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis.

(*) Commi aggiunti dall'art. 5, co. 1, lett. d) D.Lgs. 13/12/2017, n. 217.

Art. 3-bis d.lgs. 82/2005 (testo vigente) Identità digitale e domicilio digitale.

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

(*) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. d) D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 3-bis d.lgs. 82/2005 (testo vigente) Identità digitale e domicilio digitale.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è **stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.** (...)

(*) Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera f), D.Lgs. 13/12 2017, n. 217.

Art. 3-bis d.lgs. 82/2005 (testo vigente)
Identità digitale e domicilio digitale.

3-bis. (...) Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale

(*) Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera f), D.Lgs. 13/12 2017, n. 217.

Art. 3-bis d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Identità digitale e domicilio digitale.

4-bis. In assenza del domicilio digitale e **fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis**, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le **comunicazioni** ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed **inviare ai agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti** sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

(*) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lettera g), D.Lgs. 13/12 2017, n. 217.

Il domicilio digitale di imprese e professionisti

Art. 6-bis d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (1)

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
(2)

(1) Rubrica modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. (2) Comma modificato dal comma 1, lett. B.

Art. 6-bis d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (1)

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. **I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.** (3)

(1) Rubrica modificata dall'articolo 8, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217. (3) Comma modificato dall'art. 7, co. 1, lett. a), d. lgs. 179/2016 e dal co. 1, lett. c), d. lgs. 217/2017.

Il domicilio digitale delle P.A.

Art. 6-ter d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (1)

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato «Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. (2)

(1) Rubrica modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13/12/ 2017, n. 217. (2) Comma modificato dal comma 1, lettera b).

Art. 6-ter d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni
e dei gestori di pubblici servizi

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è **valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato** ai dirigenti responsabili. (*)

(*) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217..

Il domicilio digitale dei cittadini privati

Art. 6-quater d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, **non tenuti** all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese

1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato **non** tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

(*) Articolo inserito dall'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 13/12/ 2017, n. 217.

Art. 6-quater d.lgs. 82/2005 (testo vigente)

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.

(*) Articolo inserito dall'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 13(12(2017, n. 217.

La natura dei documenti informatici trasmessi

A fronte di un atto in formato cartaceo, è istintivo pensare di scansionarlo e di allegare alla pec il file ottenuto attraverso la scansione

I rischi della trasmissione di semplici scansioni dell'atto in formato cartaceo

L'invio per mail da e verso indirizzi di posta certificata, **non è previsto dalla legge come modalità notificatoria idonea per le notifiche degli avvisi di accertamento**, e ciò in quanto il disposto di cui all'art. 26, 2° comma, DPR n. 602/1973 è norma applicabile solo alle cartelle esattoriali e non anche ad altri tipi di provvedimenti tributari.

La notifica effettuata mediante **mera allegazione di una copia dell'atto, priva della sottoscrizione digitale** di un funzionario nominativamente individuato di notificazione, ad un messaggio pec a sua volta privo di relazione di notificazione e che non esprime una effettiva volontà notificatoria (nella specie: “Vi si invia quanto in oggetto. Cordiali saluti. Ufficio Tributi - Comune di (...”), **fuoriesce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, configurando l'inesistenza della notifica** e non già la mera nullità.

(CTR Lombardia, sez. VI, sentenza 22/6/2016 n. 3700)

E' illegittima la notificazione della cartella di pagamento eseguita mediante trasmissione, per posta elettronica certificata, dell'atto in formato «.pdf» e non sottoscritto in forma digitale.

La certificazione della firma è attestata dall'estensione «.p7m» del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. «busta crittografica», che contiene al suo interno il documento originale. Detta estensione garantisce, da un lato, l'integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall'altro, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e, conseguentemente, la paternità dell'atto. In difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata della cartella non è valida con l'illegittimità derivata della stessa cartella.

(CTP Milano, sez. I, sentenza 3/2/2017 n. 1023)

[Nel senso che la trasmissione di un atto privo di firma digitale non sia idonea a garantirne la genuina paternità e non risponda a criteri di univocità ed immodificabilità, per cui non garantisce il valore di certezza e corrispondenza all'originale, vedi anche CTP Savona, sez. I, sent. 10/2/2017 n. 100]

L'agente per la riscossione non ha fornito prova della conformità del documento inoltrato mediante posta elettronica certificata (PEC). Il file .pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell'atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all'originale.

In realtà, la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi estensione .p7m: solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, imm modificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza.

(CTR Campania, Napoli, sez. XI, sentenza 9/11/2017 n. 9464)

La notifica dei atti eseguita a mezzo di Pec è **illegittima ove il messaggio allegato non sia un documento informatico munito di firma digitale** atta a garantirne la genuina paternità certa e qualificata ex art. 2704 c.c., ma solamente una copia in pdf, senza attestazione di conformità. Il relativo vizio non è sanabile per raggiungimento di scopo, ex art. 156 del codice di procedura civile.

La posta elettronica certificata non garantisce la piena prova dell'effettiva consegna dell'atto al destinatario, come invece accade per la notificazione tradizionale, poiché il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta certificata, ma ciò prescinde da ogni possibile verifica dell'effettiva apertura e lettura del messaggio, con conseguenti riflessi di non adeguata tutela della certezza del dies a quo, per le eventuali successive contestazioni.

(CTR Lazio, Latina, sez. XIX, sentenza n. 7489/2017)

Cartella di pagamento e notificazione a mezzo pec

In relazione alla notificazione della cartella di pagamento, la VI sezione della Corte di Cassazione, con l'**ordinanza 5/3/2019, n° 6417** ha recentemente ribadito che:

- «l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo»;

- «l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)»;
- «in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"»;
- «la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale».

Documenti informatici ed analogici

Documento informatico (art. 1, comma 1, lettera p, d. lgs. 82/2005):

«il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

Documento analogico (art. 1, comma 1, lettera p-bis, d. lgs. 82/2005):

«la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

Firma elettronica e firma digitale

Firma elettronica (art. 1, comma 1, lettera q, d. lgs. 82/2005, abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179):

«l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica».

Firma digitale (art. 1, comma 1, lettera s, d. lgs. 82/2005, modificata dall'art 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, e dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217):

«un particolare tipo di firma qualificata basata su un ~~certificato qualificato~~ e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici».

Equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES

«Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, **sono entrambe ammesse ed equivalenti**, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» (C. SS.UU. 10266/2018).

Il valore giuridico del valore elettronico

Art. 20 d. lgs. 82/2005

(Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici)

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile *[scrittura privata]* quando **vi è apposta una firma digitale**, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata **o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo** avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 **con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.** (...)

Art. 20 d. lgs. 82/2005

(Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici)

1-bis. (...) **In tutti gli altri casi**, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio **sono liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

(*) comma, da ultimo, sostituito dall'art. 20, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 dicembre 2017 n° 217

Art. 20 d. lgs. 82/2005

(Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici)

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

(*) Commi inseriti dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Art. 21 d. lgs. 82/2005 (testo vigente)

(Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale) (*)

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13) del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.

(*) Rubrica da ultimo sostituita dall'art. 21, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 13/12/2017, n. 217 (**) Comma, da ultimo, modificato dall'art. 21, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 13/12/2017, n. 217.

Art. 21 d. lgs. 82/2005 (testo vigente)

(Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti .

(*) Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Tipologie di copia

Copia informatica di documento analogico (art. 1, comma 1, lettera i-bis, d. lgs. 82/2005):

«il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto».

Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (art. 1, comma 1, lettera i-ter, d. lgs. 82/2005):

«il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto».

Copia informatica di documento analogico

Art. 22 d. lgs. 82/2005

(Copie informatiche di documenti analogici)

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile [*= stesso valore di una copia autenticata*], ~~se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata~~ **sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo** [*= con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore*]. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. (*)

(*) Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Copia informatica di documento analogico

Art. 22 d. lgs. 82/2005

(Copie informatiche di documenti analogici)

1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

(*) Comma inserito dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 22 d. lgs. 82/2005

(Copie informatiche di documenti analogici)

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte [*= stesso valore di una copia autenticata*], se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ~~con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata~~ secondo le ~~regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71~~ Linee guida.

(*) Comma modificato, da ultimo, dagli articoli 22, comma 1, lettera c), e 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle ~~regole tecniche di cui all'articolo 71~~ **Linee guida** hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. [*= stesso valore di una semplice copia non autenticata*]

(*) Comma modificato, da ultimo, dagli articoli 22, comma 1, lettera c), e 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Tipologie di copia

Copia analogica di documento informatico:

la copia su supporto analogico di un documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Art. 23 d. lgs. 82/2005

(Copie analogiche di documenti informatici)

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. *[= stesso valore di una copia autenticata]*

(*) Comma, da ultimo, modificato dall'articolo 16, comma 1, D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Art. 23 d. lgs. 82/2005

(Copie analogiche di documenti informatici)

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta [*= stesso valore di una copia non autenticata*]. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

(*) Comma, da ultimo, modificato dall'articolo 16, comma 1, D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Art. 23 d. lgs. 82/2005

(Copie analogiche di documenti informatici)

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici **può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida**, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. (...)

(*) Comma aggiunto dall'art. 20, co. 1, D.Lgs. 179/2016 e successivamente modificato dagli art. 23, comma 1, e 66, comma 1, D.Lgs. 217/2017.

Art. 23 d. lgs. 82/2005

(Copie analogiche di documenti informatici)

2-bis. (...) Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo **sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale** e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.

(*) Comma aggiunto dall'art. 20, co. 1, D.Lgs. 179/2016 e successivamente modificato dagli art. 23, comma 1, e 66, comma 1, D.Lgs. 217/2017.

Copia informatica di documento informatico (art. 1, comma 1, lettera i-quater, d. lgs. 82/2005):

«il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari».

Duplicato informatico (art. 1, comma 1, lettera i-quinqües, d. lgs. 82/2005):

«il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».

Il duplicato informatico

Art. 23-bis d. lgs. 82/2005

(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici)

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti [*= stesso valore dell'originale*], se prodotti in conformità alle Linee guida.

(*) Articolo inserito dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Comma modificato dall'articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

La copia informatica di documento informatico

Art. 23-bis d. lgs. 82/2005

(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici)

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

(*) Articolo inserito dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Comma modificato dall'articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

La prova della notificazione: le ricevute di accettazione e consegna del messaggio pec

La ricevuta di accettazione:

Art. 6 DPR 68/2005

(Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna)

1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che **costituiscono prova dell'avvenuta spedizione** di un messaggio di posta elettronica certificata.

La ricevuta di consegna:

Art. 6 DPR 68/2005

(Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna)

2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna **fornisce** al mittente **prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario** e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

4. La ricevuta di avvenuta consegna **può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata** consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 1 DM 2/11/2005 - Definizioni

- ricevuta **completa** di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale;
- ricevuta **breve** di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale;
- ricevuta **sintetica** di avvenuta consegna: la ricevuta che contiene i dati di certificazione; (...).

Art. 6 DPR 68/2005

(Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna)

5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Suggerimenti per chi si voglia cimentare ...

- utilizzate indirizzi di pec *«inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, [D.Lgs. 82/2005] o a quello eletto come domicilio speciale»*;
- inoltrate l'atto in formato pdf o pdf/a e firmato dal funzionario responsabile o una sua copia munita di formale attestazione di conformità;
- esplicitate in modo chiaro, nell'oggetto e nel messaggio pec, l'intento notificatorio (ad es.: indicando come oggetto *«notificazione ai sensi dell'art. 6, comma 1-quater, d. lgs. 82/2005»* e, nel testo, *«Si notifica l'allegato avviso di accertamento n. ... »*);
- impostate la pec in modo che vengano generate ricevute di consegna complete.

In caso di esito negativo ...

- è **assolutamente opinabile** l'applicabilità alla notificazione degli atti impositivi degli enti locali della procedura di deposito e pubblicazione sul sito InfoCamere scpa prevista dall'art. 60, comma 7, FPR 600/1973;
- è assolutamente consigliabile rinnovare la notificazione con modalità tradizionali e non fare troppo affidamento sull'obbligo «*di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo*» previsto dall'art. 3-bis, comma 1-quater, d. lgs. 82/2005.

In ogni caso ...

- siate sempre consapevoli di addentrarvi in un campo ancora inesplorato, perché anche se non è più possibile affermare che mancano i riferimenti legislativi **manca ancora una giurisprudenza alla quale poter fare sicuro riferimento.**

Formazione IFEL
per i Comuni

**LE PRINCIPALI FASI DEL
GIUDIZIO TRIBUTARIO E IL
PROCESSO TELEMATICO**



Normativa di riferimento sul processo tributario

- **D. Lgs. 31 dicembre 1992 n° 546** (*«Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n° 413»*)

- **Codice di procedura civile:**

«I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile» (cfr. art. 1, comma 2, d.lgs. 546/92).

«Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto» (cfr. art. 49, d.lgs. 546/92).

- **In relazione al processo tributario telematico** (attivo dal 15 luglio 2017, anche in relazione a notificazioni e depositi, su tutto il territorio nazionale):
 - Art. 39, comma 8, D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;
 - D.M. dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario);
 - D.D.G. Finanze 4 agosto 2015 (specifiche tecniche previste dall'art. 3, co. 3, del regolamento);
 - D.D.G. Finanze 28 novembre 2017 (modifiche alle specifiche tecniche relative alle dimensioni dei documenti trasmessi);
 - D.D.G. Finanze 30 giugno 2016 e 15 dicembre 2016 (attivazione del PTT nelle singole regioni).

Formazione IFEL *per i Comuni*

**La fase introduttiva del
giudizio e la
notificazione
telematica del ricorso**



Introduzione del giudizio: art. 18 d. lgs. 546/1992

Il giudizio di primo grado è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Il giudizio di appello è introdotto con ricorso alla commissione tributaria regionale (artt. 52 e 53).

La notificazione del ricorso: artt. 20 e 16-bis

«Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16» (art. 20).

La notificazione può essere eseguita in forma cartacea:

- a) *«secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» (art. 16, co. 2);*
- b) *«direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento» (art. 16, co. 3);*
- c) *«all'ufficio del Ministero delle Finanze o all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato che ne rilascia ricevuta sulla copia» (art. 16, co. 3);*

ma anche:

- d) *«in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione» (art. 16-bis, co. 3).*

La notificazione telematica del ricorso

- l'uso delle modalità telematiche vincola la parte «*ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore*» (art. 2 DM 163/2013);
- la procura (ovvero l'incarico di assistenza e difesa) è rilasciata è conferita su supporto informatico nonché sottoscritta ed autenticata con firma elettronica qualificata o digitale. Se rilasciata in forma cartacea, il difensore ne estrae una copia per immagine di cui attesta la conformità ai sensi dell'art. 22 CAD (art. 4 DM 163/2013);
- il ricorso e la procura sono trasmesse all'indirizzo pec dell'ente impositore risultante dall'Indice PA (artt. 5, co. 1, e 7, co. 5, DM 163/2013);
- la notificazione si intende perfezionata al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di pec del destinatario (art. 5, co. 2, DM 163/2013).

Futuro obbligo di deposito telematico (art. 16, D.L. 119/2018, conv. L. 136/2018)

In relazione ai giudizi instaurati, in primo ed in secondo grado, con ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (comma 5):

- le parti, i consulenti e gli organi tecnici «*notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali **esclusivamente con modalità telematiche** (...) In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche*» (art. 16-bis, co. 3, d. lgs. 546/1992, come novellato dal comma 4);

- i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica nelle cause di valore sino a tremila euro «*hanno **facoltà** di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni*» (art. 16-bis, co. 3-bis, d. lgs. 546/1992, inserito dal comma 5).

Potere di certificazione di conformità

L'art. 25-bis, d. lgs. 546/1992 (inserito dall'art. 16, co. 1, lett. b), DL, 119/2018) attribuisce al **difensore e al dipendente** di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, d. lgs. 446/1997 il **potere di attestare la conformità**:

- della copia informatica, anche per immagine, «*di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme*», al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche;
- delle copie analogiche degli atti e dei provvedimenti estratti dal fascicolo informatico;

- della copia analogica del messaggio pec, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e consegna **«In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche»** (il comma contiene un richiamo alle disposizioni dell'art. 9, commi 1-bis e ter, legge 53/1994, relativa alle notificazioni dirette degli avvocati).

Partecipazione a distanza alla pubblica udienza

- l'art. 16, comma 4, DL 119/2018, contempla la **facoltà delle parti di partecipare all'udienza pubblica «a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato»**;

- successivi provvedimenti del D.G. delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'AgID, individueranno *«le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza»*;
- le modalità di svolgimento dovranno essere *«tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.»*

Il termine per la notificazione del ricorso: art. 21

- a) a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato;
- b) decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione ed entro i termini di prescrizione, se impugnato silenzio-rifiuto alla restituzione.

Introduzione del giudizio: art. 17-bis

Eventuale esperimento della procedura di reclamo/mediazione (art. 17-bis).

- per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro e per quelle catastali (ventimila, in relazione ad avvisi notificati entro il 31 dicembre 2017), il ricorso di primo grado produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
- il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura, e sono sospese la riscossione e il pagamento delle somme dovute.

La costituzione del ricorrente: art. 22

Mediante deposito o trasmissione a mezzo posta, se il ricorso è stato notificato in forma cartacea. Mediante trasmissione telematica, se notificato a mezzo pec.

A pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notificazione o dalla scadenza del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento di mediazione.

All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso nonché la prova del versamento del contributo unificato tributario.

Il deposito telematico del ricorso

- in caso di notifica a mezzo pec, la costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire telematicamente, con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati (artt. 9, co. 1-2, e 10, co. 1, DM 163/2013);
- ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, si considera il momento di **invio** della ricevuta di accettazione (art. 8 DM 163/2013).

Caratteristiche degli atti e documenti trasmessi telematicamente (art. 10 DDG 4/8/2015)

- *«il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti»:* a) sono redatti in formato pdf/a; b) sono privi di elementi attivi tra cui macro e campi variabili; c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; d) sono sottoscritti con firma digitale Cades (estensione del file: «p7m»);
- i documenti allegati, per i quali è ammessa la copia per immagine: a) sono in formato PDF/A oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero); b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale;
- la dimensione massima di ciascun invio telematico è di 50 Mb (max. 10 Mb per singolo documento e max. 50 documenti per invio).

L'inosservanza delle forme prescritte dalle specifiche tecniche

«E' inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte» (C. SS.UU. 7665/2016).

(Principio affermato con riferimento a notificazione telematica erroneamente eseguita mediante allegazione dell'atto in formato «.doc», in luogo del formato «.pdf», prescritto dalle norme tecniche del processo civile telematico.)

Equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES

«Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» (C. SS.UU. 10266/2018).*

Dopo la costituzione del ricorrente

Iscrizione del ricorso nel registro generale e costituzione del fascicolo d'ufficio (art. 25).

Costituzione della parte resistente (art. 23).

Il deposito telematico delle controdeduzioni

- la costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le stesse modalità previste per la costituzione della parte ricorrente (art 10, co. 3, DM 163/2013);
- secondo una parte della giurisprudenza di merito, la scelta fatta dal contribuente all'inizio del processo di primo grado avrebbe vincolato entrambe le parti per il successivo iter procedimentale del giudizio e avrebbe **precluso anche all'ufficio la trasmissione telematica degli atti**. In caso di giudizio introdotto dal contribuente in forma cartacea, è stata conseguentemente affermata a carico dell'ufficio sia l'inammissibilità della costituzione telematica (CTP Reggio Emilia, 245/2017 e 105/2/2018; CTP Latina, 268/2018. *Contra*: CTP Foggia, 104/2018; CTP Firenze 239/2018; CTR Campania, 4332/23/2018; CTR Abruzzo, 346/07/2018) che dell'appello telematico (CTR Toscana, 1377/5/2017 e 1783/2017. *Contra*: CTR Toscana, 2384/2017 e 780/06/2018);

- *«L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che **le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche**» (art. 16, comma 2, DL 119/2018).*

Le ulteriori fasi del giudizio

Assegnazione del ricorso
alla sezione (art. 26).

Esame preliminare da
parte del presidente
della sezione (art. 27).

Il presidente, con decreto soggetto a reclamo
(art. 28):

- a) dichiara l'inammissibilità, se manifesta;
- b) dichiara, ove ne sussistano i presupposti,
la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del
processo.

Nomina del relatore e fissazione dell'udienza di trattazione
(art. 30). Fissazione dell'eventuale camera di consiglio
per la discussione dell'istanza cautelare (art. 47).

Le ulteriori fasi del giudizio

Notificazione dell'avviso di trattazione (art. 31).

Alle sole parti costituite, almeno trenta giorni liberi prima.

Deposito di documenti e memorie (art. 32).

- documenti: entro venti giorni liberi, prima dell'udienza;
- memorie: entro dieci giorni liberi, prima dell'udienza;
- repliche: entro cinque giorni liberi, prima dell'udienza in camera di consiglio .

Trattazione
(artt. 33-34).

- a) in camera di consiglio;
- b) in pubblica udienza, se una parte lo richiede con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti entro il termine per il deposito di memorie.

Deliberazione del
collegio giudicante
(art. 35).

Immediatamente dopo la
trattazione o entro trenta
giorni.

Publicazione e comunicazione della sentenza

Publicazione della sentenza (art. 37).

Mediante deposito nella segreteria entro trenta giorni dalla data della Deliberazione.

Comunicazione del dispositivo della sentenza (art. 37).

Alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito.

I mezzi di impugnazione

Nozione: i rimedi offerti dall'ordinamento processuale avverso le sentenze errate e/o ingiuste.

- *«I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione» (art. 50);*
- il processo tributario non contempla pertanto, quali mezzi di impugnazione, né il regolamento di competenza, né l'opposizione di terzo;
- il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 5, comma 4, è tuttavia ammesso dalla giurisprudenza avverso i provvedimenti che dispongono la sospensione del processo (C. 11140/2005).

I termini per l'impugnazione

- l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinata al contemporaneo rispetto di due termini:
 - 1) termine «breve», decorrente dalla eventuale notificazione della sentenza ad istanza di parte: sessanta giorni (art. 51 d.lgs. 546/92). La notifica è effettuata «*a norma dell'articolo 16*» (art. 38);
 - 2) termine «lungo», decorrente dalla pubblicazione della sentenza: sei mesi per le cause introdotte in primo grado dal 4/7/2009 (art. 327, co. 1, c.p.c.).
- si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto (sino al 2014: dal 1° agosto al 15 settembre).

Le disposizioni applicabili all'appello

Art. 61 - Norme applicabili.

1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

Art. 49 – Disposizioni generali applicabili.

1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, *[escluso l'art. 337]* e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

() Le parole «escluso l'art. 337» sono state abrogate dall'art. 9, co. 1, lettera u), D.lgs. 156/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016.*

*Il più grande nemico della conoscenza non è
l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza.*

Stephen Hawking

Grazie per l'attenzione.